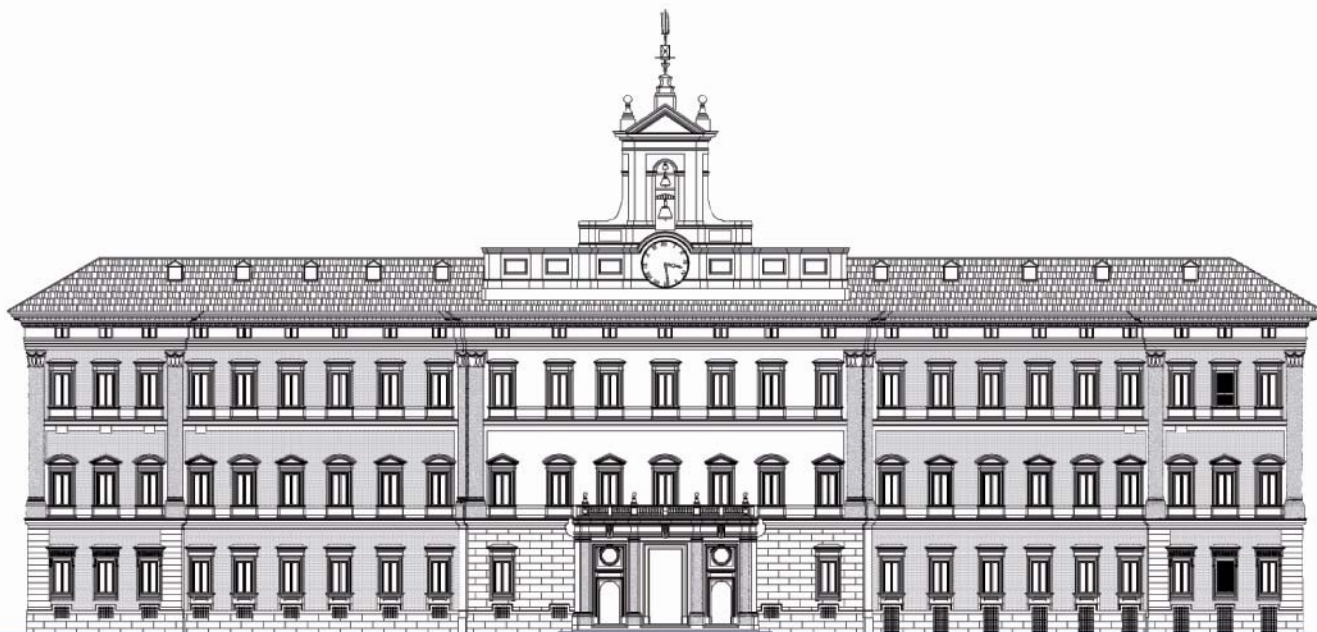




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Disposizioni urgenti in materia di emersione
e rientro di capitali detenuti all'estero

D.L. 4/2014 - A.C. 2012

Schede di lettura

n. 116

10 febbraio 2014

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Disposizioni urgenti in materia di emersione
e rientro di capitali detenuti all'estero

D.L. 4/2014 – A.C. 2012

Schede di lettura

n. 116

10 febbraio 2014

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

☎ 066760-9496 – ✉ st_finanze@camera.it

Ha partecipato alla redazione del *dossier*:

SEGRETERIA GENERALE – Ufficio Rapporti con l'Unione europea

☎ 066760-2145 – ✉ cdrue@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: D14004.doc

INDICE

SCHEDA DI LETTURA

- Articolo 1, comma 1 (*Misure urgenti per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero*)3
- Articolo 1, comma 2 (*Destinazione entrate*).....21
- Articolo 1, comma 3 (*Disposizioni concernenti il personale delle Agenzie fiscali*).....25
- Articolo 2, comma 1, lett. a) (*Soppressione riordino agevolazioni tributarie (commi 575-576 stabilità 2014)*)28
- Articolo 2, comma 1, lett. b) c) d) e comma 2 (*Modifiche commi 427 e 428 stabilità 2014 – Spending review*)30
- Articolo 2, comma 3 (*Differimento al 16 maggio 2014 del pagamento premi assicurativi INAIL*)36
- Articolo 2, comma 4 (*Norma interpretativa concessioni telefonini (contenzioso)*)38
- Articolo 3, commi 1-5 (*Alluvione del 17 gennaio 2014 nella provincia di Modena*)40
- Articolo 3, comma 6 (*Alluvione del novembre 2013 in Sardegna*)46
- Articolo 3, comma 7 (*Personale impiegato nelle attività di protezione civile*)48
- Articolo 4 (*Copertura finanziaria*)52

Schede di lettura

Articolo 1, comma 1
(Misure urgenti per l'emersione e il rientro
di capitali detenuti all'estero)

1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, dopo l'articolo 5-ter, sono inseriti i seguenti articoli:

«5-quater. (Collaborazione volontaria). -

1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013 può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. A tal fine deve:

a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;

b) versare in unica soluzione le somme dovute, in base all'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

3. Entro 30 giorni dall'effettuazione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

4. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015.

5-quinquies. (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). - 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater.

a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

b) le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono diminuite fino alla metà.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella misura pari alla metà del minimo edittale se: a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220, del 19 settembre 1996; ovvero b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermi restando gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.

4. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 3, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o dai Paesi di cui alla lettera a), l'autore della violazione è obbligato, entro 30 giorni dalla data del trasferimento delle attività, a rilasciare l'autorizzazione di cui alla lettera c) all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro 60 giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione comminata ai sensi del primo periodo del comma 3.

5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997 è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 3.

6. Se il contribuente destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica dell'avviso di accertamento o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notifica dell'atto di contestazione.

5-sexies. (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). - 1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

5-septies. (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). - 1. Chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”.

Il **comma 1 dell'articolo 1** introduce nell'ordinamento la disciplina della **collaborazione volontaria** (cd. *voluntary disclosure*) in materia fiscale. Più in dettaglio, sono introdotti nel **decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167**, che si occupa di monitoraggio fiscale, gli **articoli da 5-quater a 5-septies**.

In **sintesi**, i soggetti che detengono **attività e beni all'estero** ed hanno omesso di **dichiararli** potranno sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando in un'unica soluzione **imposte e sanzioni** (queste ultime in misura ridotta); per effetto della volontaria collaborazione sarà garantita la **non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi** e il **pagamento in misura ridotta delle summenzionate sanzioni tributarie**. La procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie.

La procedura opera per le **violazioni dichiarative** commesse **sino al 31 dicembre 2013**, con possibilità di **esperire la procedura fino al 30 settembre 2015**.

Viene inoltre introdotto un **nuovo reato fiscale**, che punisce coloro i quali, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscano o trasmettano documentazione e dati non rispondenti al vero.

Le norme hanno lo scopo di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell'allocazione fittizia della residenza fiscale all'estero e nell'illecito trasferimento o detenzione all'estero di attività che producono reddito.

La voluntary disclosure e la riforma del quadro RW operata dalla legge europea 2013

L'intervento normativo in esame si colloca **nel quadro delle misure introdotte dalla legge europea 2013** (legge n. 97 del 2013) che hanno ampliato la platea di soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW del modello Unico, e hanno rimodulato le sanzioni. In materia si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 38/2013 del 23 dicembre 2013

La richiamata legge 6 agosto 2013, n. 97, ha apportato rilevanti modifiche al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, recante la disciplina del cosiddetto "monitoraggio fiscale".

Il riformulato articolo 4 del citato D.L. n. 167 del 1990 disciplina *ex novo* i contenuti della dichiarazione annuale dei redditi da predisporre, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale, con lo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, per i quali va compilato l'apposito quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi, riformulando inoltre le relative sanzioni.

In particolare, per effetto delle predette modifiche è stato eliminato il **limite di 10.000 euro** per l'indicazione, nel quadro RW, degli investimenti all'estero e delle

attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Pertanto, tali investimenti ed attività devono essere sempre dichiarati anche se al termine del periodo d'imposta siano di importo inferiore a 10.000 euro. Inoltre, tale adempimento deve essere effettuato non soltanto dal possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ma anche dai soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio, risultino essere i **titolari effettivi** dei predetti beni.

Per quanto riguarda le **sanzioni**, la legge europea 2013 ha modificato l'articolo 5 del decreto legge n. 167 del 1990 attenuando notevolmente le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi di monitoraggio delle consistenze delle attività detenute all'estero cui sono tuttora tenuti i contribuenti. In particolare, la sanzione amministrativa pecuniaria – originariamente prevista, per la violazione dell'obbligo di dichiarazione delle consistenze degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, nella misura dal 10 al 50 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati – è ora stabilita (articolo 5, comma 2 del predetto decreto) nella misura compresa **tra il 3 e il 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati**.

La sanzione pecuniaria è applicata nella più alta misura, compresa tra il **6 e il 30 per cento** dell'ammontare degli importi non dichiarati, quando la violazione ha ad oggetto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato. E' stata poi soppressa la sanzione accessoria consistente nella confisca di beni di corrispondente valore.

Viene, altresì, prevista una specifica ipotesi sanzionatoria nel caso in cui la dichiarazione relativa agli investimenti all'estero ovvero alle attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sia presentata con un ritardo non superiore ai novanta giorni dalla scadenza del termine. In tale fattispecie è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 258 euro.

Per esplicita menzione nella Relazione illustrativa che accompagna il decreto in esame, le procedure introdotte dalle norme in commento intendono essere coerenti con **le linee guida tracciate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE**.

Le linee guida OCSE

In particolare, nell'***Offshore Voluntary Disclosure - Comparative analysis, guidance and policy advice*** del settembre 2010, l'OCSE ha sottolineato l'efficacia dei programmi di voluntary compliance adottati da diversi paesi, i quali hanno facilitato la collaborazione dei soggetti passivi coinvolti, conseguendo al contempo notevoli risparmi, anche in termini di contenzioso (ivi compreso il contenzioso penale). L'Organizzazione ha tuttavia sottolineato che le norme devono fornire ai contribuenti incentivi sufficienti ad incoraggiare l'adesione ai programmi di collaborazione, ma allo stesso tempo non devono costituire misure di ricompensa o di incoraggiamento alla commissione di illeciti fiscali.

Di conseguenza, è stato elaborato un insieme di principi-guida per i Paesi che non hanno adottato ancora programmi di collaborazione volontaria. Tra questi, l'OCSE ha individuato la necessità che i programmi siano chiari nelle finalità e nei termini di completamento; essi dovrebbero consentire di ottenere un maggior gettito, nel breve periodo, che sia dimostrabile ed economicamente vantaggioso; dovrebbero essere coerenti con le regole generali di collaborazione con l'erario e di applicazione dei tributi. Un programma di collaborazione volontaria portato avanti dallo Stato dovrebbe inoltre avere lo scopo di migliorare il tasso di adesione all'obbligo tributario presso i contribuenti che possono accedere al programma stesso.

Infine, un'efficace *voluntary disclosure* è finalizzata a migliorare l'adesione spontanea agli obblighi fiscali nel lungo periodo, presentandosi come un'opportunità specifica; non deve infatti rafforzare negli evasori la convinzione di poter perpetrare le condotte illecite, in attesa della successiva opportunità di sanare i rapporti con l'erario.

Le condizioni per attivare la procedura di collaborazione volontaria

L'articolo **5-quater** individua gli **elementi principali della procedura di disclosure**.

Destinatario della procedura è chiunque abbia **violato gli obblighi dichiarativi** di cui all'articolo 4, comma 1 del richiamato D.L. n. 167 del 1990. Per effetto di tale richiamo potranno accedere alla *voluntary disclosure* le seguenti tre categorie di soggetti residenti in Italia:

- **persone fisiche;**
- **enti non commerciali;**
- **società semplici ed equiparate** (ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Sono dunque **esclusi** dal novero dei soggetti eleggibili le società e gli enti commerciali.

Tali soggetti possono accedere alla procedura nel caso in cui abbiano violato, fino **al 31 dicembre 2013**, l'obbligo di indicare nella **dichiarazione** dei redditi gli

investimenti o le **attività finanziarie detenuti all'estero** suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

La Relazione illustrativa chiarisce che la fissazione di detto termine, antecedente all'entrata in vigore del decreto in esame, ha la funzione di evitare che si avvalgano degli effetti della collaborazione i contribuenti che hanno trasferito all'estero le attività solo dopo l'introduzione della procedura di collaborazione.

Il richiamato articolo 4 stabilisce che gli obblighi di dichiarazione sussistono anche nei confronti dei soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività, ne siano **titolari effettivi** (secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *u*), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio.

Ai sensi delle richiamate norme per titolare effettivo s'intende:

- a) in caso di società:
 - 1. persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
 - 2. persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
- b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
 - 1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
 - 2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
 - 3. persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Detta procedura è volta a consentire l'**emersione** delle **attività finanziarie e patrimoniali** costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

A tal fine la procedura prevede (comma 1, lettera *a*) dell'articolo 5-*quater*) che il contribuente indichi **spontaneamente** all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita **richiesta**, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servono per costituirli, acquistarli o che derivano

dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i **periodi d'imposta per i quali**, alla data di presentazione della richiesta, **non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione** degli obblighi di dichiarazione sopra richiamati.

In proposito la Relazione illustrativa ricorda che tale procedura implica il pieno riconoscimento, da parte dell'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione, dell'omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi, degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato suscettibili di produrre redditi imponibili nel territorio dello Stato e delle violazioni sostanziali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (per omessa o infedele dichiarazione) relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero.

L'amministrazione finanziaria procederà dunque ad accertare il quantum dovuto, emettendo un avviso di accertamento ovvero invitando il contribuente all'adesione spontanea.

Per aderire alla procedura, si dovranno versare in un'unica **soluzione** (escludendosi quindi il beneficio della rateazione) **le somme dovute**, che ammontano:

- al quantum dovuto in base **all'avviso di accertamento** non preceduto da processo verbale o invito a comparire (accertamento definito con **acquiescenza del debitore**, che rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), da versare entro il termine per la proposizione del ricorso. Nel casi in cui viene formulata istanza di **accertamento con adesione** (articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997), le somme dovute sono calcolate sulla base dell'atto di accertamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto.
- all'ammontare dovuto in base **all'atto di contestazione** o al **provvedimento di irrogazione** delle **sanzioni** per la violazione degli obblighi di dichiarazione sopra richiamati, **ridotte secondo quanto disposto dal successivo articolo 5-quinquies**, da versare nei termini per il ricorso avverso i predetti atti.

Il contribuente **non può avvalersi del diritto alla compensazione** delle somme così dovute (disciplinato all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) con eventuali crediti fiscali.

Il **comma 2 dell'articolo 5-quater** disciplina i casi in cui la collaborazione volontaria **non è ammessa**.

In particolare, la procedura non può attivarsi se la richiesta è presentata dopo che la violazione sia stata già constatata; più in dettaglio, dopo che l'autore della violazione abbia avuto **formale conoscenza di accessi**, ispezioni e verifiche o di qualunque **attività di accertamento tributario o di procedimenti penali**, per

violazione di norme fiscali, che siano **riconducibili alle attività costituite o detenute all'estero**.

Tra i casi di accertamento ricompresi nella norma sembrerebbero annoverabili le richieste, gli inviti e i questionari ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA (di cui agli articoli 51, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Inoltre, non sembra essere causa ostativa dell'attivazione della procedura la comunicazione derivante dalla liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, effettuata dall'Amministrazione finanziaria (ai sensi dell'articolo 36-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973) né quella derivante dal controllo formale delle dichiarazioni (successivo articolo 36-*ter*).

Sembrerebbe opportuno che la disciplina secondaria attuativa delineasse con precisione quali sono le attività di accertamento che precludono l'utilizzo della voluntary disclosure.

La richiesta di collaborazione volontaria **non** può essere presentata **più di una volta**, anche **indirettamente o per interposta persona**.

Al **comma 3** si dispone che, entro 30 giorni dall'effettuazione dei versamenti, l'Agenzia delle entrate debba comunicare all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, proprio in considerazione della rilevanza nel procedimento penale degli effetti derivanti dal perfezionamento della procedura.

Il **termine (comma 4)** per usufruire della procedura di collaborazione volontaria è individuato nel **30 settembre 2015**.

Effetti penali e sanzionatori della voluntary disclosure

L'articolo **5-quinquies** indica gli **effetti della procedura di collaborazione volontaria**, sia sul piano **sanzionatorio penale tributario**, che dal punto di vista delle **sanzioni amministrative tributarie**.

Sul **piano penale (comma 1, lettera a))** si dispone che nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria **è esclusa la punibilità** per i delitti di **dichiarazione infedele** e di **omessa dichiarazione**, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000.

Ai sensi del richiamato articolo 4, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente l'imposta evasa è superiore a specifici importi e l'ammontare complessivo degli elementi attivi

sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a due milioni di euro.

L'articolo 5 punisce con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a trentamila euro.

La **lettera b) del comma 1** prevede, nei confronti di chi aderisce alla *disclosure*, la **diminuzione a metà delle pene** previste per i delitti di **dichiarazione fraudolenta** mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e per **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (previsti dagli articoli 2 e 3 del predetto decreto legislativo n. 74 del 2000).

Il richiamato articolo 2 punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

L'articolo 3 stabilisce che, fuori dei casi previsti dal citato articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 euro;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore un milione di euro.

Tali riduzioni o esclusioni di punibilità (**comma 2 dell'articolo 5-*quinquies***) si applicano **limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero**.

Il **comma 3** chiarisce quali sono gli **effetti della collaborazione volontaria** dal punto di vista delle **sanzioni amministrative tributarie per le violazioni nel quadro RW**, consentendo di comminare una **pena inferiore al minimo edittale** in presenza di specifiche condizioni.

Per chi aderisce alla *voluntary disclosure* le predette **sanzioni** sono determinate nella **metà del minimo edittale o nel minimo edittale ridotto di un quarto**, in dipendenza dalla **condotta del contribuente**.

Gli effetti favorevoli sulle sanzioni tributarie si **limitano alle sanzioni previste dall'articolo 5, comma 2, del richiamato D.L. n. 167 del 1990** (cd. "sanzioni RW") che colpiscono le **violazioni degli obblighi di dichiarazione** ai fini del monitoraggio fiscale (di cui al già richiamato articolo 4, comma 1, del medesimo decreto, e consistenti nell'omessa indicazione degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia).

Dal tenore della norma sembra che restino **ferme le sanzioni per le altre violazioni sostanziali relative alla dichiarazione dei redditi** riferibili alle attività costituite o detenute all'estero, per le quali si applicano la misura e le regole generali di determinazione previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997.

Come si è visto *supra*, la legge europea 2013 ha modificato profondamente il richiamato comma 2 dell'articolo 5; detti obblighi dichiarativi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria **dal 3 al 15 per cento** dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata entro novanta giorni dal termine si applica la sanzione ridotta di euro 258.

Per chi aderisce alla *voluntary disclosure* le predette **sanzioni** sono determinate nella **metà del minimo edittale o nel minimo edittale ridotto di un quarto**, in dipendenza dalla **condotta del contribuente**.

La disposizione in esame menziona espressamente che la riduzione delle sanzioni avviene ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 472 del 1997, che consente, ove concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, di ridurre la sanzione stessa fino alla metà del minimo.

In particolare, la sanzione è ridotta alla **metà del minimo edittale** ove si verifichi **una** tra le condizioni che seguono:

- le attività vengono **trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo** che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia (inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive

modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220, del 19 settembre 1996);

- le **attività trasferite in Italia** o nei predetti Stati **erano o sono ivi detenute**;
- l'**autore delle violazioni**, fermi restando gli adempimenti ivi previsti, rilascia **all'intermediario finanziario** estero presso cui le attività sono detenute **un'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie** italiane richiedenti tutti i **dati** concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.

Ove non sussistano le predette condizioni, la sanzione è determinata nella misura del **minimo edittale, ridotto di un quarto**.

La *ratio* della lettera c) è quella di consentire la riduzione delle sanzioni nella misura della metà del minimo edittale anche quando il paese in cui è localizzato l'intermediario estero ove le attività sono detenute non consenta un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, ma il contribuente autorizzi l'intermediario a rispondere comunque alle richieste di informazioni su tali attività da parte dell'amministrazione finanziaria italiana, in modo che il fisco possa controllare la veridicità delle informazioni indicate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi (quadri RW e RM) per i periodi d'imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria ("monitoraggio rafforzato").

Il **comma 4** contiene misure idonee a garantire, in caso di trasferimento delle attività presso altro intermediario, che l'amministrazione finanziaria italiana possa continuare ad ottenere le informazioni necessarie, pena la il pagamento di una sanzione pari alla metà di quella già pagata dal contribuente a seguito della procedura di collaborazione volontaria.

Più in dettaglio, ove sussistano le condizioni sopra citate per la riduzione della sanzione alla metà del minimo e l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o dai Paesi UE o SEE con cui esiste adeguato scambio informativo, l'autore della violazione è obbligato (entro 30 giorni dalla data del trasferimento delle attività) a rilasciare l'autorizzazione al cosiddetto "monitoraggio rafforzato" all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite.

L'autore della violazione dovrà altresì trasmettere, entro 60 giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione ulteriore pari alla metà della sanzione già pagata per la collaborazione volontaria (primo periodo del comma 3).

Il **comma 5** dispone che il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni dichiarative segua le regole di cui articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche ai fini della definizione del contesto.

Il richiamato articolo 16 prevede che il procedimento si apre con la notifica dell'atto di contestazione che contiene alcuni elementi a pena di nullità (tra cui i fatti attribuiti al trasgressore, le prove le norme applicate). Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono **definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo** della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. Se non addiventano a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione impugnabile. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici previsti nel caso di definizione agevolata, ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. Ove siano state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato tempestivamente (120 giorni) cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse. Le sanzioni così irrogate, qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell'importo agevolato.

Viene tuttavia disposta una **deroga** alle regole generali. Il comma 3 del predetto articolo 16, come si è visto, consente di definire in modalità agevolata il procedimento sanzionatorio con il pagamento di un importo pari ad un **terzo della sanzione indicata**, comunque **non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi** relative a ciascun tributo.

Diversamente, nell'ipotesi di *voluntary disclosure* (quindi con sanzioni irrogate in misura inferiore), il confronto è operato tra il **terzo della sanzione indicata nell'atto** e il **terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi** o, se più favorevole, il **terzo della somma delle sanzioni più gravi**.

Il **comma 6** disciplina le conseguenze del mancato versamento tempestivo delle somme dovute per effetto della collaborazione volontaria: in tale ipotesi, la **procedura** di collaborazione volontaria **non si perfeziona** e non si producono gli effetti penali e tributari.

Inoltre, l'Agenzia delle entrate notifica, anche in **deroga** ai termini ordinari di decadenza dal potere di contestare o irrogare la sanzione (di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), un **nuovo atto di contestazione** con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica dell'avviso di accertamento o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notifica dell'atto di contestazione.

L'articolo **5-sexies** demanda a un **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate** l'individuazione delle modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione

volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa delle norme introdotte. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

L'articolo **5-septies** istituisce il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero: che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.

Si segnala che la [circolare n. 8624](#) del **Dipartimento del Tesoro** del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanata il 31 gennaio 2014, ha chiarito che l'approvazione delle norme sulla **voluntary disclosure non** ha alcun **impatto sull'applicazione** delle sanzioni e dei presidi previsti **dalle norme antiriciclaggio** contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Al riguardo, l'Amministrazione Finanziaria ha sottolineato che le **esimenti** previste dal decreto legge operano **unicamente** sul piano **fiscale**. Di conseguenza, l'adesione alle procedure di collaborazione contenute nelle norme in esame non vale di per sé a qualificare come lecite le risorse o le attività, oggetto di volontaria emersione, illegalmente detenute o stabilite all'estero.

Resta pertanto **immutato l'obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela**, incluso l'obbligo di identificazione del titolare effettivo e l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, nel caso di elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, anche **rispetto alle attività volontariamente dichiarate al fisco**, che beneficiano della speciale procedura disegnata dal decreto legge in esame.

In particolare tali considerazioni valgono con riferimento alle fattispecie di rimpatrio di capitali e beni detenuti in paesi individuati dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale - GAFI come "ad alto rischio" e/o non cooperativi ovvero con lacune strategiche nei loro sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Si ricorda che il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o Financial Action Task Force (FATF), costituito nel 1989 in occasione del G7 di Parigi, è un organismo intergovernativo che ha per scopo l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo. Nel 2008, il mandato del GAFI è stato esteso anche al contrasto del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Il GAFI elabora standard riconosciuti a livello internazionale per il contrasto delle attività finanziarie illecite, analizza le tecniche e l'evoluzione di questi fenomeni, valuta e monitora i sistemi nazionali. Individua inoltre i paesi con problemi strategici nei loro sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, così da fornire al settore finanziario elementi utili per le loro analisi di rischio. Del Gruppo fanno parte 35 membri in rappresentanza di stati e organizzazioni regionali che

corrispondono ai principali centri finanziari internazionali, nonché, come osservatori, i più rilevanti organismi finanziari internazionali e del settore (tra i quali FMI, Banca Mondiale, ECB, Nazioni Unite, Europol, Egmont).

“Scudo fiscale”

Durante la XVI Legislatura è stata introdotta una specifica procedura di rimpatrio e regolarizzazione delle attività detenute illecitamente all'estero, il cosiddetto **scudo fiscale (cd. scudo-ter)**, le cui modalità sono state disciplinate dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, come successivamente modificato ed integrato.

Tali norme si occupano di “rimpatrio” ovvero di “regolarizzazione” delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero in violazione degli obblighi valutari e tributari sanciti dal richiamato decreto legge n. 167 del 1990.

A **differenza delle procedure di disclosure** disciplinate dalle norme in commento, le norme sullo “scudo fiscale” hanno consentito il rimpatrio mediante il pagamento di una **imposta straordinaria** sulle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di rimpatrio o regolarizzazione, sostanzialmente applicata ad un imponibile corrispondente al 10 per cento del valore delle attività da regolarizzare; ha comportato effetti estintivi relativamente agli importi dichiarati e relative sanzioni, con riferimento ai periodi d'imposta per i quali non fossero ancora scaduti i termini per l'accertamento; l'emersione ha comportato inoltre effetti estintivi di reati, tra i quali la omessa o infedele dichiarazione e il falso in bilancio. Inoltre, le disposizioni dello scudo hanno garantito ai beneficiari l'anonimato delle dichiarazioni di emersione delle attività nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Lo “scudo fiscale”

La predetta disciplina (c.d. scudo-ter) ha consentito la regolarizzazione o il rimpatrio delle attività detenute all'estero in una data non successiva al 31 dicembre 2008, mediante il pagamento di una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di rimpatrio o regolarizzazione.

In virtù dei rinvii al decreto-legge n. 167 del 1990 e all'articolo 11 del decreto-legge n. 350 del 2001, nonché dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate, la disciplina dello scudo fiscale è stata ritenuta applicabile nei confronti delle seguenti quattro categorie di soggetti residenti nel territorio dello Stato:

- persone fisiche (anche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo),
- enti non commerciali,
- società semplici e associazioni equiparate;
- le imprese estere (di cui agli articoli 167 e 168 del D.P.R. n. 917 del 1986 – Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), ovvero le imprese situate nei paesi a fiscalità vantaggiosa (c.d. paradisi fiscali) le cui partecipazioni di controllo o di collegamento sono detenute da soggetti residenti in Italia ai quali viene imputato per trasparenza il reddito della partecipata in proporzione alla quota detenuta (comma 7-bis dell'articolo 13-bis).

Sono state previste due modalità diverse da applicare in funzione dello Stato estero nel quale si trovavano le attività interessate dalla disciplina dello "scudo":

- per le attività detenute in paesi non appartenenti all'Unione europea (con alcune eccezioni) la procedura è stata subordinata al cosiddetto rimpatrio dei capitali, ovvero al rientro in Italia del denaro e delle attività.
- per attività insistenti in paesi dell'Unione europea ovvero in paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa, ai soggetti interessati è stato permesso di scegliere di regolarizzare, ossia di continuare a mantenere le proprie attività all'estero, ovvero di rimpatriare le attività finanziarie e patrimoniali. La possibilità di effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione è stata ammessa anche per le imprese estere situate nei paradisi fiscali le cui partecipazioni di controllo o di collegamento fossero detenute da soggetti residenti in Italia.

Le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione sono state effettuate attraverso una dichiarazione riservata, da presentare ad intermediari abilitati (tra cui banche, SIM, società fiduciarie, agenti di cambio, Poste Italiane), che hanno garantito l'**anonimato** delle dichiarazioni di emersione delle attività nei confronti dell'amministrazione finanziaria, in quanto non tenuti a verificare la congruità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni riservate; tuttavia hanno avuto il compito di verificare la documentazione allegata alla dichiarazione. Per l'operazione di rimpatrio, è stato previsto l'obbligo di deposito delle attività presso l'intermediario italiano entro il termine del 15 dicembre 2009; non si è consentita infatti l'operazione di emersione per le attività rimpatriate prima del 15 settembre 2009 ovvero dopo il 15 dicembre 2009.

Gli intermediari hanno assunto la qualifica di sostituto d'imposta, trattenendo le ritenute fiscali dovute e riversandole allo Stato senza indicare il nominativo del soggetto per conto del quale la ritenuta è stata operata.

Per quanto concerne l'ambito oggettivo, la normativa sullo "scudo" è stata resa applicabile alle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero in violazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008. Sono state dunque oggetto di rimpatrio le somme di denaro e le altre attività finanziarie, tra le quali le azioni e gli strumenti finanziari assimilati, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria. Il rimpatrio ha riguardato anche titoli o altre attività finanziarie emesse da soggetti italiani purché detenuti all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 in violazione degli obblighi tributari e valutari. Le operazioni di regolarizzazione sono state estese anche agli investimenti esteri di natura non finanziaria quali, ad esempio, gli immobili, gli oggetti preziosi, le opere d'arte e gli yacht, purché detenuti, secondo quanto affermato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate, "in un Paese europeo o in altro Paese che garantisce un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa" a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008. Sono stati inclusi nella disciplina, anche gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di un soggetto interposto residente all'estero.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva, applicata alle attività rimpatriate o regolarizzate, è stata individuata nel rendimento presunto delle attività stesse, determinato in ragione del 2 per cento annuo per un periodo di cinque anni. In sostanza, quindi, l'imposta è stata applicata ad un imponibile corrispondente al 10 per cento del valore delle attività da regolarizzare.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva è stata sintetica, comprensiva di sanzioni ed interessi, da applicare al rendimento presunto delle attività detenute all'estero; essa ammontava al 50 per cento per le operazioni effettuate entro il 15 dicembre 2009, al 60 per cento per le operazioni effettuate entro il 28 febbraio 2010 e al 70 per cento per le operazioni effettuate entro il 15 aprile 2010. In ogni caso, è stata esclusa la possibilità di scomputare dal pagamento dell'imposta dovuta eventuali ritenute o crediti vantati dal contribuente.

I termini per la dichiarazione riservata sono stati compresi tra il 15 settembre 2009 e il 15 aprile 2010.

L'operazione di emersione ha comportato effetti estintivi relativamente agli importi dichiarati e relative sanzioni, con riferimento ai periodi d'imposta per i quali non fossero ancora scaduti i termini per l'accertamento. E' stata pertanto preclusa l'attività di accertamento tributario e contributivo limitatamente ai periodi d'imposta e agli imponibili oggetto di rimpatrio o regolarizzazione. In virtù dei rinvii contenuti nel comma 4 dell'articolo 13-bis agli articoli 14, 15 e 17 del D.L. 350/2001 nonché all'articolo 8, comma 6, lettera c) della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) l'emersione ha comportato altre effetti estintivi di reati tra i quali la omessa o infedele dichiarazione e il falso in bilancio.

Ai sensi della lettera c) del comma 6 dell'articolo 8 cui il comma 4 rinvia, l'esclusione della punibilità ha operato nel caso in cui tali reati fossero stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e fossero riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria; in base alla medesima disposizione, gli indicati effetti penali non sono stati applicabili "in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa".

L'articolo 13-bis del D.L. n. 78/2009 ha previsto che i dati e le notizie comunicati dal contribuente agli intermediari per l'operazione di rimpatrio o di regolarizzazione non potessero costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in via autonoma o addizionale, in ogni sede amministrativa o giudiziaria (civile, amministrativa e tributaria).

Il comma 7 dell'articolo 13-bis, modificando i commi 4 e 5 dell'articolo 5 del D.L. n. 167/1990, ha raddoppiato la misura minima e massima applicabile delle sanzioni. In particolare, in caso di omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi delle attività detenute all'estero nonché dei trasferimenti di valore da e per l'estero la sanzione è stata elevata ad un ammontare compreso tra il 10% e il 50% dell'importo non dichiarato.

Si rammenta infine che sulle attività "scudate" il **D.L. 201 del 2011** (articolo 19) ha introdotto un'imposta speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota, è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille. L' articolo 19, comma 12 ha stabilito inoltre l'applicazione di un'imposta straordinaria pari al 10 per mille delle attività finanziarie rimpatriate che, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate a qualsiasi titolo in via definitiva dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse. Si tratta di un'imposta una tantum il cui versamento è stato effettuato nell'anno 2012.

Documenti all'esame delle Istituzioni dell'UE (a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Tra gli obiettivi principali dell'[Analisi annuale della crescita 2014](#) (documento con il quale la Commissione europea ha dato avvio al nuovo ciclo del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche) figura il **contrasto alla frode e l'evasione fiscale**, coordinando le azioni di lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva e i paradisi fiscali, e – al tempo stesso - **semplificando le procedure** per adempiere agli oneri fiscali.

Già nel dicembre 2012 aveva delineato una strategia anti-evasione in un apposito [piano d'azione](#) corredato da due raccomandazioni agli Stati membri, rispettivamente sui [paradisi fiscali](#) e la [pianificazione fiscale aggressiva](#), con le quali si raccomandava agli Stati medesimi di:

- individuare, utilizzando criteri comuni, i **paradisi fiscali** e di inserirli in apposite “liste nere”;
- **rafforzare gli accordi contro la doppia imposizione**, per evitare che essi si traducano in un'assenza totale di imposizione.

Il piano d'azione contempla inoltre:

- un **codice dei contribuenti**;
- un codice di identificazione fiscale dell'UE;
- un **riesame delle disposizioni antiabuso** contenute nelle principali direttive dell'Unione;
- orientamenti comuni per la **tracciabilità dei flussi di denaro**.

La **lotta all'evasione fiscale**, peraltro, rientra anche nelle [raccomandazioni all'Italia](#) in materia di politica economica adottate dal Consiglio ECOFIN il 10 luglio 2013, laddove si chiede di **migliorare il rispetto dell'obbligo tributario** e contrastare in modo incisivo l'economia sommersa e il lavoro irregolare.

Più specificamente, in tema di **emersione di capitali detenuti all'estero**, occorre segnalare che è ancora all'esame delle Istituzioni dell'UE la [proposta di modifica](#) della direttiva 2003/48/CE sulla **tassazione dei redditi da risparmio**, che mira ad estendere il campo di applicazione della direttiva, basato sullo scambio automatico di informazioni, per includervi non solo i pagamenti di interessi ma anche tutti i redditi da risparmio, nonché i **prodotti che generano interessi o redditi equivalenti**.

Tale proposta è strettamente connessa al negoziato in corso tra la Commissione europea e alcuni Stati terzi (Svizzera, Andorra, Liechtenstein, San Marino, Principato di Monaco) per la **revisione degli accordi** in materia di **tassazione dei redditi da risparmio**, al fine di introdurre - anche in questi accordi - il principio dello **scambio automatico delle informazioni**.

Benché il Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2013 abbia raggiunto un **accordo sul mandato alla Commissione europea** per rinegoziare gli accordi con i citati Paesi terzi, il **negoziato sulla proposta di direttiva** in sede di Consiglio dell'UE

è in una fase di stallo: la direttiva deve infatti essere **approvata all'unanimità** dai Governi degli Stati membri, e persiste **l'opposizione dei Governi di Lussemburgo e Austria**, contrari a qualsiasi ipotesi di attenuazione del segreto bancario. Va altresì sottolineato che l'adozione della direttiva e la rinegoziazione di nuovi accordi renderebbero **inefficaci eventuali accordi bilaterali stipulati da Paesi UE con Paesi terzi** (in primo luogo la Svizzera) e finalizzati alla tassazione dei redditi investiti nei medesimi Stati terzi. Al riguardo, si segnala che **Gran Bretagna e Austria** hanno già stipulato con la Svizzera un accordo di questo tipo.

Articolo 1, comma 2 (Destinazione entrate)

2. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, introdotti dal comma 1 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo d'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di

cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del fondo per lo sviluppo e la coesione, agli investimenti pubblici e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione tra le finalità indicate al periodo precedente, nonché di attribuzione a ciascun ente beneficiario, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato di cui al medesimo periodo.

Il **comma 2** dispone l'**utilizzo** delle entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del D.L. n. 167/1990, come introdotti dal precedente comma 1, prevedendone il **versamento ad apposito capitolo dell'entrata** del bilancio dello Stato ai fini del loro utilizzo, anche mediante riassegnazione, alle specifiche finalità indicate nel comma 2 medesimo.

Va preliminarmente detto che la Relazione tecnica al provvedimento **non ascrive** alle disposizioni del comma 1 **effetti finanziari espressamente quantificabili**, in considerazione dell'assoluta imprevedibilità sia del numero dei soggetti interessati che potrebbero aderire all'iniziativa, sia della quota delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, oggetto della nuova procedura di collaborazione volontaria.

Considerato quanto sopra detto, il comma 2 dispone la destinazione degli introiti derivanti dalle suddette misure, che effettivamente affluiranno all'entrata del bilancio dello Stato, alle seguenti **finalità**:

- **pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale**, anche prevedendo l'esclusione dei relativi pagamenti dai vincoli del patto di stabilità interno.

Dalla formulazione della norma non risulta chiaro a quali debiti commerciali in conto capitale si faccia riferimento, se a quelli di tutte le amministrazioni pubbliche ovvero soltanto a quelli delle amministrazioni locali (regioni ed enti locali), vista la previsione dell'esclusione dei relativi pagamenti dai vincoli del patto di stabilità interno.

*Inoltre, sempre con riferimento alla individuazione dei debiti in questione, andrebbe chiarito se con la dizione “debiti commerciali scaduti” si intenda fare riferimento – come sembra presumibile – a tutti i debiti commerciali in conto capitale attualmente in essere, **scaduti e non pagati** alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (vale a dire, **al 29 gennaio 2014**).*

Si ricorda che la problematica del pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni è stata finora affrontata, dal legislatore, con riferimento soltanto ai debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, con riferimento, cioè, ai debiti pregressi delle P.A.¹;

- **esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse** assegnate a titolo di **cofinanziamento nazionale** dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del **Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)**.

La norma sembra rivolta sia alle regioni che agli enti locali, al fine di escludere le risorse assegnate a tali enti dai vincoli del patto.

Tali vincoli, si ricorda, sono diversi per le due tipologie di enti, ed incentrati, per gli enti locali, sul controllo dei **saldi finanziari** e, per le regioni, sul principio del contenimento delle **spese finali**. **L'esclusione dal patto di stabilità interno delle risorse assegnate a tali enti a titolo di cofinanziamento nazionale e a titolo di riparto del FSC dovrebbe pertanto operare – come sembra presumibile, per quanto la norma non lo chiarisca - per gli enti locali**, con riferimento alle entrate finali rientranti nel computo del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno, e, **per le regioni** e province autonome, con riferimento non alle risorse ad esse assegnate, bensì alle spese da esse effettuate a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione nonché sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari.

Si ricorda che **per le regioni e le province autonome** è già prevista l'**esclusione** dai tetti di spesa imposti dal patto di stabilità per gli anni **2012, 2013 e 2014**, delle **spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali** dei fondi strutturali comunitari. Secondo quanto stabilito inizialmente dalla legge di stabilità 2012 (articolo

¹ Si ricorda, innanzitutto, il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, che ha messo a disposizione circa 40 miliardi di euro nel biennio 2013 e 2014 per il pagamento dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012 da parte di regioni, province, comuni ed enti del servizio sanitario nazionale nonché delle amministrazioni centrali. Ulteriori 7,2 miliardi sono stati stanziati con il D.L. 31 agosto 2013, n. 102. La liquidità necessaria agli enti debitori per accelerare il pagamento dei debiti pregressi è stata assicurata attraverso diverse modalità:

- fornendo anticipazioni di liquidità;
- creando spazi di disponibilità finanziaria sul patto di stabilità interno (come disposto, per il 2013, dal D.L. n. 35/2013, per circa 5 miliardi in favore degli enti locali e 1,4 miliardi per le regioni, e per il 2014 dall'articolo 1, commi 546-549, della legge n. 147/2013 – Legge di stabilità per il 2014 – per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro, sempre per i pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2014);
- disponendo deroghe al patto di stabilità interno per specifiche categorie di spese per investimento.

32, comma 4, lettera n-*bis*), legge n. 183/2011) l'esclusione opera nei limiti complessivi di **1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014**.

Questa specifica deroga è stata introdotta dall'articolo 3, commi 1 e 1-*bis*, del D.L. n. 201/2011, che ha inoltre posto la compensazione degli effetti, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, a valere sulle risorse di un apposito "Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo", istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, con una dotazione in termini di sola cassa di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 (commi 2 e 3). In sostanza, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti dai programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2007-2013, la norma ha permesso di "non computare" nel complesso delle spese rilevanti per il patto di stabilità, le spese sostenute dalle regioni a valere sulle proprie risorse, nonché su quelle statali loro trasferite dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. La disposizione ha consentito una accelerazione della capacità di spesa ed evitato il disimpegno automatico delle risorse comunitarie. Al fine di compensare lo "sforamento" del patto, con il comma 2 è stato istituito un fondo, dotato di sola cassa, che compensa gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 marzo 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, è stata definita la ripartizione del Fondo di compensazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 comma 2 del citato D.L. n. 201/2011), sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013, una percentuale del valore Italia posto come 100. Per ciascuna regione e provincia autonoma è indicato il limite di spesa entro cui può operare la deroga, a patto che le spese siano effettivamente sostenute a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari.

Le norme recate dal **decreto legge n. 35/2013 incrementano il limite della deroga per il solo 2013, da 1.000 a 1.800 milioni di euro** (art. 2, comma 7). La ripartizione delle nuove risorse è stata effettuata con l'adozione del decreto 24 aprile 2013, sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali con le stesse modalità illustrate sopra (art. 2, comma 8).

Si ricorda, inoltre, che per **le regioni dell'obiettivo convergenza** (articolo 5-*bis*, del D.L. n. 138/2011 e lettera n) del citato articolo 32, comma 4, legge n. 183/2011) era già stata prevista l'**esclusione**, a decorrere dal 2011, dai limiti di spesa imposti dal patto di stabilità, delle spese effettuate annualmente da ciascuna regione a valere sulle **risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale**, sui **cofinanziamenti nazionali** dei fondi comunitari a finalità strutturale, nonché sulle risorse del Fondo infrastrutture. Tale disposizione è stata **dichiarata costituzionalmente illegittima** dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 176/2012. per lesione dell'autonomia finanziaria regionale e per violazione del principio secondo cui gli interventi perequativi e solidali devono garantire risorse aggiuntive rispetto a quelle reperite per l'esercizio delle normali funzioni e tali risorse devono provenire dallo Stato. La deroga ai vincoli del patto di stabilità in favore delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con conseguente redistribuzione dei maggiori oneri tra lo Stato e le restanti Regioni per effetto della clausola di invarianza dei tetti, comporta infatti un aggravio del bilancio delle altre regioni e una rimodulazione più onerosa dei rispettivi patti di stabilità. In sostanza interventi diretti a rimuovere gli squilibri economici devono seguire le modalità fissate dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

Per gli **enti locali**, si ricorda, che è attualmente prevista l'**esclusione** dal computo del saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, **soltanto delle risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea** e delle relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione **non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali** (articolo 31, comma 10, della legge n. 183/2011). Tuttavia, la normativa vigente prevede la non applicazione di determinate sanzioni nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

- **investimenti pubblici;**
- **Fondo per la riduzione della pressione fiscale**, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014).

Il comma 431 dell'articolo unico della legge di stabilità per il 2014 istituisce il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, utilizzando le risorse derivanti dai risparmi di spesa prodotti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché - per il biennio 2014-2015 – le risorse che si stima di incassare, in sede di Documento di economia e finanze, a titolo di maggiori entrate, rispetto alle previsioni di bilancio, dalle attività di contrasto all'evasione fiscale. Ai sensi del successivo comma 432, le risorse assegnate al Fondo sono utilizzate, per incrementare: le **deduzioni IRAP**; le **detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**; le **detrazioni per reddito da lavoro dipendente e da pensione**.

I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra le finalità indicate nonché di attribuzione a ciascun ente beneficiario delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato sono rinviate ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 1, comma 3
(Disposizioni concernenti il personale delle Agenzie fiscali)

3. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della disciplina sull'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero di cui al comma 1 e comunque al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate fiscali e il miglioramento della qualità dei servizi:

a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017.

b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi nei limiti delle risorse disponibili

a legislazione vigente e può essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai dipendenti che transitano presso la sezione "dogane" si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione "ASSI" alla sezione "monopoli" si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il **comma 3, lettera a)**, autorizza l'**Agenzia delle entrate** a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad ulteriori **assunzioni di personale a tempo indeterminato** - aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate dalla normativa vigente - nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per il 2014, 24 milioni per il 2015, 41,5 milioni per il 2016 e 55 milioni euro a decorrere dal 2017.

Il tetto di spesa massimo fissato corrisponderebbe, come riportato nella Relazione tecnica, all'assunzione di **1.100 unità di terza area**, fascia retributiva F1.

Il **regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate** (che, ai sensi dell'articolo 23-quater del D.L. n. 95 del 2012, ha incorporato l'**Agenzia del territorio**) regola l'assunzione di nuovi funzionari attraverso procedure concorsuali, che prevedono, dopo il superamento delle prove selettive, la frequenza di un tirocinio teorico-pratico retribuito della durata di 6 mesi, il cui numero di partecipanti viene definito nel singolo bando, una prova d'esame finale e, in caso positivo, la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Poiché il tirocinio retribuito inizia il 1° luglio di ogni anno, la conseguente eventuale assunzione avviene all'inizio dell'esercizio successivo.

La relazione tecnica ipotizza assunzioni di 400 funzionari nel 2015 e 350 funzionari sia nel 2016 che nel 2017 (a fronte di corsi di tirocinio iniziati un anno prima, rispettivamente, per 480 allievi nel 2014 e per 420 negli anni 2015 e 2016).

Si ricorda al riguardo che l'articolo 1, comma 14, del D.L. 150/2013 (cosiddetto Proroga termini) proroga, dal 31 dicembre 2013 **al 31 dicembre 2014**, il termine entro cui l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare **procedure concorsuali**, da indire entro il 30 giugno 2014, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, prorogando, nel frattempo gli incarichi già attribuiti.

La **lettera b)**, conferma l'autorizzazione per **l'Agenzia delle dogane** a procedere ad **assunzioni di personale** nella misura di per 34 milioni per il 2008, 46 milioni per il 2009 e 62 milioni annui a decorrere dal 2010, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), e stabilisce che tali risorse possono essere utilizzate anche per il **passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli**.

L'**articolo 23-quater del D.L. n. 95 del 2012**, nell'incorporare l'**Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS)** nell'Agenzia delle dogane, che assumeva la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", e definendo, ai sensi della comma 3 di tale articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 novembre 2012 il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'AAMS all'Agenzia delle dogane, ha peraltro stabilito, al **comma 7, penultimo periodo**, che al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, le attività già facenti capo ai due enti continuano ad essere esercitate dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.

Inoltre il **comma 5** stabilisce che i dipendenti trasferiti **mantengono** l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il **trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative**, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

In particolare l'**articolo 2, del D.M. 8 novembre 2012** stabilisce, al **comma 4**, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce con decorrenza 1° dicembre 2012:

- a) il ruolo del personale dirigenziale;
- b) il ruolo del **personale non dirigenziale**, che prevede la **sezione dogane** e la **sezione monopoli**, in ciascuna delle quali sono collocate, rispettivamente, le unità di personale con qualifica non dirigenziale già appartenenti, al 30 novembre 2012, ai corrispondenti ruoli dell'Agenzia delle dogane e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La tabella allegata al decreto ministeriale indicava, alla data del 30 novembre 2012, il personale non direttivo ex AAMS in 2.407 unità (a fronte di 10.020 unità ex Dogane).

Inoltre il **comma 9 dell'articolo 23-quater** del D.L. n. 95/2012 ha soppresso l'**Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI** e disposto la ripartizione tra il

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali. Ai sensi del **decreto** del Ministro delle politiche agricole del **31 gennaio 2013** sono state trasferite all'Agenzia delle dogane e dei monopoli 10 unità di personale. Anche tale personale continua a mantenere il precedente trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Analogamente per il personale non dirigenziale veniva istituita nell'ambito dell'Agenzia una **“sezione ASSI”**

Pertanto sia il personale ex AAMS, che quello ex ASSI, in base alla vigente disciplina contrattuale, percepisce una **indennità di amministrazione inferiore** rispetto a quella percepita dal personale proveniente dalla vecchia Agenzia delle dogane.

Utilizzando le risorse ancora disponibili previste dal citato comma 346 della legge finanziaria 2008 (che la relazione tecnica indica in 12,7 milioni), la disposizione in esame ha lo scopo **superare le differenze sul piano del trattamento retributivo** tra il personale delle diverse sezioni del **personale non dirigenziale**.

Pertanto l'**Agenzia delle dogane e dei monopoli** dovrà definire i criteri per il **passaggio da una sezione all'altra**, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione.

Ai dipendenti (sia ex Monopoli, sia ex ASSI) che transitano alla “sezione dogane” si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane.

Ai dipendenti che transitano dalla “sezione ASSI” alla sezione “monopoli” si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Sostanzialmente il passaggio riguarda il personale della “sezione monopoli” alla “sezione dogane” (in quanto il personale ex dogane percepisce un trattamento economico maggiore).

Infatti la relazione tecnica determina per l'Agenzia un costo teorico degli oneri per il passaggio dalla “sezione monopoli” alla “sezione dogane” (2.368 unità al 1° luglio 2013) in 10.081.712 euro (al lordo degli oneri riflessi).

Analogamente il costo teorico per i passaggio delle 10 unità dalla “sezione Assi” a quella “dogane” (quindi l'onere massimo) viene stimato in 96.623 euro (al lordo degli oneri riflessi).

Complessivamente il costo teorico al lordo degli oneri riflessi viene indicato in meno di 10,2 milioni.

Il superamento di tale differenze di trattamento economico dovrebbe accelerare il processo di integrazione tra AAMS e Dogane, permettendo l'unificazione delle strutture amministrative comuni, con conseguenti risparmi di spesa e possibilità di collocare il personale in esubero in altri settori operativi dell'Agenzia, nonché il superamento del contenzioso giudiziale in corso.

Articolo 2, comma 1, lett. a)
(Soppressione riordino agevolazioni tributarie
(commi 575-576 stabilità 2014))

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 575 e 576 sono soppressi;

L'articolo 2, comma 1, lettera a) abroga i commi 575 e 576 della legge di stabilità 2014 contenenti disposizioni finalizzate al **riordino delle agevolazioni tributarie**.

In particolare, tali commi prevedevano che entro il **31 gennaio 2014** fossero adottati **provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per gli oneri** di cui all'articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare **maggiori entrate** per 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016. **In mancanza** di tali provvedimenti, **la misura della detrazione** per oneri prevista dal TUIR sarebbe stata ridotta dal 19 al **18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014**.

Già con un [comunicato](#) del 21 gennaio 2014 il Governo aveva annunciato di ritenere che la **sede** più opportuna **per esercitare l'intervento di razionalizzazione delle detrazioni** in esame fosse **la delega fiscale** attualmente in discussione in Parlamento. A tal fine, anche con l'obiettivo di evitare qualsiasi ulteriore aggravio fiscale, **il Governo** annunciava di voler provvedere **ad abrogare il comma 576** al fine di evitare riduzioni delle detrazioni attualmente in vigore, garantendo la relativa **copertura** attraverso un incremento **degli obiettivi di risparmio** previsti dalle norme di **revisione della spesa** contenute nella medesima legge di stabilità (commi 427 e 428) aggiungendovi, pertanto, le cifre stabilite nel comma 575.

La proposta di legge **delega in materia fiscale**, approvata alla Camera e modificata al Senato (A.S. 1058), è, tra l'altro, orientata ad attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi, nonché a proseguire la lotta all'evasione e all'elusione fiscale. In tale ambito è previsto il **riordino dei fenomeni di erosione fiscale** (cosiddette **tax expenditures**), che sarà realizzato salvaguardando la tutela, oltre che della famiglia e della salute, dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione. A questo fine, nelle **procedure di bilancio** sono inseriti un rapporto in materia di contrasto all'evasione fiscale, da redigere con il contributo delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio, e un **rapporto sulle spese fiscali**.

Si ricorda, da ultimo, che uno studio del **Fondo Monetario Internazionale**

(<http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1406.pdf>)

e

(<http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1407.pdf>)

afferma che per l'Italia è fondamentale **la revisione delle agevolazioni fiscali**. Nel documento si legge che in Italia le agevolazioni fiscali sono particolarmente elevate, **pari a circa l'8% del Pil**, e dovrebbero essere sottoposte a un processo di revisione, a partire dai regimi agevolati sull'Iva. Anche se in alcuni casi possono essere giustificate, le agevolazioni rischiano di creare distorsioni e sfuggire allo scrutinio pubblico.

Articolo 2, comma 1, lett. b) c) d) e comma 2
(Modifiche commi 427 e 428 stabilità 2014 – Spending review)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

omissis

b) al comma 427 le parole «in misura non inferiore a 600 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017», sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

c) al comma 428, primo periodo, le parole «256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «710 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7

milioni di euro a decorrere dal 2016». L'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;

d) il comma 428, terzo periodo, è sostituito dal seguente: «Restano altresì esclusi, rispettivamente, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 577 e 578 nonché, limitatamente alle somme accantonate per l'importo di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e di 622 milioni di euro a decorrere dal 2016, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 438 e 439.»;

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si provvede mediante i risparmi di spesa previsti dal comma 1, lettera c).

Il **comma 1, lettere da b) a d)** dispone l'aumento degli obiettivi di risparmio attesi dalla *spending review* previsti dalla legge di stabilità 2014 (ai commi 427-428) al fine di reperire le risorse necessarie per la copertura delle minori entrate derivanti del riordino delle agevolazioni tributarie previsto dei commi 575 e 576 della legge di stabilità medesima, che vengono soppressi dalla lettera a) del comma 1 in commento.

A seguito della **soppressione dei commi 575 e 576** dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013) **vengono meno le entrate** ascritte a tali commi, che sarebbero dovute derivare dal riordino delle agevolazioni tributarie da essi previsto, pari a **488,4 milioni** di euro nel **2014**, **772,8 milioni** nel **2015** e a **564,7 milioni** a **decorrere dal 2016**. Per far fronte a tale perdita di gettito, **il comma 1** in esame, alle **lettere b) e c)**, **interviene sui commi 427 e 428** della legge di stabilità, aumentando, rispetto a quanto già previsto nei commi medesimi, gli importi dei risparmi di spesa ad essi ascritti.

In particolare, il **comma 427**, nel testo originario recato dalla legge n. 147/2013, prevede l'adozione da parte delle amministrazioni pubbliche di una serie di misure di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture e di ottimizzazione dell'uso degli immobili atte a garantire **economie di spesa** delle amministrazioni, **limitatamente al triennio 2015-2017**, stabilite negli importi di

600 milioni di euro nell'anno **2015** e **1.310 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2016** e **2017**, in termini di indebitamento netto. Tali misure di risparmio operano anche nei confronti degli **enti territoriali**; la quota di risparmi che tali enti sono tenuti ad assicurare alla finanza pubblica, nell'ambito degli importi complessivi suindicati, è pari a complessivi 344 milioni di euro nel 2015 e a 688 milioni in ciascuno degli anni 2016 e 2017, come precisato dal successivo comma 429 della legge n. 147/2013.

Tali importi vengono ora **aumentati** dalla **lettera b) del comma 1** in esame al fine di inglobare negli obiettivi complessivi di risparmio da conseguire tramite le iniziative di *spending review* anche i mancati effetti positivi sui saldi di finanza pubblica che erano associati ai soppressi commi 575 e 576 della legge di stabilità 2014 (quantificati, in sede di approvazione della legge di stabilità per il 2014, in 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016).

In particolare, la **lettera b)**, novellando il comma 427, stabilisce che le economie di spesa da conseguirsi, sulla base delle attività svolte dal Commissario straordinario per la *spending review*, vengano **anticipate al 2014 e rese permanenti** e debbano essere **non inferiori a 488,4 milioni** di euro per l'anno **2014**, **a 1.372,8 milioni** di euro per l'anno **2015**, **a 1.874,7 milioni** di euro per gli anni **2016 e 2017**, e **a 1.186,7 milioni** di euro **a decorrere dall'anno 2018**.

Si rammenta che nel **Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2013** il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha nominato Carlo Cottarelli come **Commissario straordinario** per la *spending review*., che, come disposto dal suddetto articolo 49-bis, per l'esercizio delle sue funzioni si avvarrà, senza oneri per il bilancio dello Stato, delle risorse umane e strumentali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, potrà disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e può richiedere la collaborazione della Guardia di finanza. In data **19 novembre 2013** **il Commissario** ha inviato alle Camere ([DOC.XXVII](#), n. 5) secondo quanto dispone il comma 6 dell'articolo citato, **il programma di lavoro** per l'attività di revisione della spesa pubblica per il periodo **novembre 2014-ottobre 2016** che, quanto agli obiettivi quantitativi, è finalizzato a perseguire i risparmi di ammontare analogo a quelli definiti nei commi in commento, vale a dire **3,6 miliardi nel 2015, 8,3 miliardi nel 2016 e 11,3 miliardi a decorrere dal 2017**. Va segnalato come tali cifre corrispondano all'importo complessivo dei risparmi di spesa indicati nel **testo originario** dei commi 427 e 430 della legge di stabilità 2014 (con esclusione pertanto di quelli del comma 429, affidati agli enti territoriali) cui non si procederà, come di seguito si illustra, in presenza dell'ottenimento di corrispondenti risparmi di spesa dall'attività di revisione della spesa pubblica. **A seguito delle modifiche ora operate dal decreto-legge in esame** al comma 427, sembra da presumere che anche gli **obiettivi del programma** di lavoro del Commissario possano venir conseguentemente modificati.

I nuovi obiettivi di risparmio derivanti dalle modifiche di cui ai commi 1 e 2					
	2014	2015	2016	2017	2018
Obiettivo di risparmi già previsto nel comma 427	-	600	1.310	1.310	622*
Minor gettito per soppressione commi 575-576	488,4	772,8	564,7	564,7	564,7
Nuovo obiettivo di risparmio (co. 1, lett. b)	488,4	1.372,8	1.874,7	1.874,7	1.186,7

* L'importo di **622 milioni** deriva dalla **messa a regime**, a decorrere dal 2018, dei risparmi ascritti al comma 427 (invece previsti per il solo triennio 2015-2017 dal testo della legge di stabilità), con riferimento però alla sola quota **dell'obiettivo di risparmio imposto alle amministrazioni centrali** dall'originario comma 427. La restante quota (688 milioni) attiene infatti alle amministrazioni locali, per le quali gli obiettivi di risparmio restano limitati al solo triennio 2015-2017, ai sensi del comma 429 della medesima legge di stabilità.

In connessione ai maggiori obiettivi di risparmio imposti dal comma 427 come novellato dalla lettera b), la **lettera c)** del comma in esame provvede a modificare anche il comma 428 della legge di stabilità, al fine di **aumentare** anche la **quota di risparmi che attiene al bilancio dello Stato**, attraverso l'aumento del complesso degli importi accantonati sugli stanziamenti rimodulabili del bilancio dello Stato, ivi previsto.

In particolare, il **comma 428** dispone, nel testo originario, nelle more della definizione degli interventi correttivi di *spending review*, la costituzione di **accantonamenti indisponibili** sulle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle **spese rimodulabili**² delle missioni di spesa di ciascun Ministero, come dettagliati nell'allegato 3 alla legge n.147/2013: tali accantonamenti, **limitati al solo triennio 2015-2017**, risultano fissati negli importi di **256 milioni** di euro nell'anno **2015** e **622 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2016** e **2017**. L'accantonamento in questione ha una **finalità prudenziale**, atteso che il comma medesimo precisa che a seguito dell'adozione degli interventi di riduzione della spesa di cui al comma 427, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate.

² Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009, concernente il bilancio di previsione, le spese, nell'ambito di ciascun programma, si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili.

Secondo la definizione contenuta nella legge di contabilità, le spese non rimodulabili sono quelle "per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione". Esse corrispondono alle spese definite come "oneri inderogabili". Le spese rimodulabili - delle quali non è data una vera e propria definizione - sono individuate: nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

A seguito dei nuovi obiettivi di risparmio ora recati dal novellato comma 427 viene pertanto disposto - dalla **lettera c) del comma 1** in esame - anche **l'aumento** dell'importo complessivo di tali accantonamenti, che vengono **anticipati al 2014 e resi permanenti**, al fine di renderli funzionali ad assicurare i risparmi fissati in termini di indebitamento dal comma 427 medesimo e, al tempo stesso, e a garantire la **copertura** finanziaria degli oneri, **in termini di saldo netto da finanziare**, derivanti dalla soppressione dei commi 575 e 576 della legge di stabilità disposta dalla lettera a) del comma 1 in commento.

Il **comma 2** dell'articolo 1 in esame dispone, infatti, espressamente che agli oneri (in quanto minor gettito) derivanti dalla soppressione dei commi 575 e 576 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui alla lettera c) in commento.

Gli accantonamenti indisponibili sulle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero vengono ora stabiliti negli importi complessivi di **710 milioni** di euro per l'anno **2014**, **1.028,8 milioni** di euro per l'anno **2015**, e di **1.186,7 milioni** di euro **a decorrere dall'anno 2016**, secondo quanto indicato nel **nuovo Allegato 3** di seguito riportato, come sostituito dal decreto-legge in esame:

(milioni di euro)

PROGRAMMA DI SPENDING REVIEW – SOMME ACCANTONATE E RESE INDISPONIBILI			
	2014	2015	2016 e seg.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	355,7	418,0	463,7
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	55,6	81,0	77,3
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	21,5	6,4	5,4
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	13,5	34,6	42,9
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	13,5	23,3	27,4
MINISTERO DELL'INTERNO	30,9	54,7	59,6
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2,9	6,3	7,9
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	113,0	153,1	155,4
MINISTERO DELLA DIFESA	89,5	239,8	334,7
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11,1	7,8	8,3
MINISTERO DELLA SALUTE	2,8	3,8	4,0
Totale	710,0	1.028,8	1.186,7

Rispetto al testo originario del comma 428, la lettera c) in esame dispone, pertanto, **nuovi accantonamenti per 710 milioni³ nel 2014**, a **772,8 milioni nel 2015** e a **564,7 a decorrere dal 2016**.

³ Come illustrato nella relazione tecnica, l'accantonamento per il 2014 - cui corrispondono risparmi in termini di indebitamento netto per 488,4 milioni di euro nello stesso anno, come

Da tali complessivi accantonamenti – che come sopra si è detto hanno finalità prudenziale - sono **escluse** (come già previsto dalla normativa originaria):

- le spese del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- le spese della Missione "Ricerca e innovazione";
- gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione;
- gli stanziamenti per la realizzazione di opere e attività connesse al grande evento Expo Milano.

Restano **altresì esclusi** dagli accantonamenti - ad opera della **lettera d) del comma 1** in esame - i relativi stanziamenti di bilancio concernenti, rispettivamente, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 577 e 578 della legge di stabilità (percentuale di fruizione dei **crediti di imposta**⁴) nonché gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 438⁵ e 439⁶ (riduzione di spesa per **trasferimenti alle imprese e consumi intermedi**), ma soltanto **limitatamente alle somme accantonate** per l'importo di 256 milioni per il 2015 e di 622 milioni a decorrere dal 2016.

Ciò comporta che i suddetti stanziamenti di bilancio, relativi alle spese per trasferimenti alle imprese e consumi intermedi, restano esclusi dagli accantonamenti soltanto con riferimento alla prima trincea di accantonamenti già disposti dall'originario comma 428. L'esclusione su tali spese **non opera**, invece, ai fini della costituzione dei **nuovi accantonamenti**.

Rimane fermo, secondo quanto prevede il comma 428, per questa parte non novellato dal comma 1 in esame, che le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative tra gli accantonamenti interessati, anche tra missioni diverse, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica; è invece preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di

evidenziato nella tabella relativa ai nuovi obiettivi di risparmio sopra riportata – è stato quantificato in 710 milioni di euro in base ad una valutazione circa la spendibilità effettiva osservata, in media, nell'ultimo triennio per le voci di spesa interessate dagli accantonamenti.

⁴ I commi 577 e 578 recano disposizioni finalizzate al riordino di specifiche agevolazioni tributarie e crediti d'imposta prevedendo che con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno dei crediti d'imposta indicati in un apposito elenco allegato alla legge di stabilità 2014 sono stabilite le percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in misura pari ad almeno l'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente. Dall'attuazione di tali norme devono derivare effetti positivi sul saldo netto da finanziare (214 milioni di euro per il 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dal 2015) e su fabbisogno e indebitamento netto (87 milioni di euro per il 2014 e a 197 milioni di euro a decorrere dal 2015).

⁵ Il comma 438 riduce le autorizzazioni di spesa relative ai trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private elencate in un apposito allegato alla legge di stabilità, per un importo complessivo pari a 45,2 milioni nel 2014, a 57,9 milioni nel 2015 e 58,7 milioni a decorrere dal 2016.

⁶ Il comma 439 dispone con decorrenza dal 2014 una riduzione lineare delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi per un importo di 152 milioni per il 2014 e a 151,3 milioni per le altre annualità, secondo gli importi indicati in un allegato alla legge di stabilità.

conto capitale. È comunque prevista una clausola di salvaguardia: qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio sopra riportate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà alla riduzione delle somme accantonate in misura da consentire il raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 2, comma 3
(Differimento al 16 maggio 2014 del pagamento
premi assicurativi INAIL)

3. Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2014, i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e all'articolo 44, secondo comma,

del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono differiti al 16 maggio 2014. Per i premi speciali di cui all'articolo 42 del medesimo decreto presidenziale, diversi dai premi speciali unitari artigiani, i termini per il pagamento antecedenti al 16 maggio 2014 sono differiti a tale data.

Il **comma 3**, al fine di consentire la rapida attuazione della previsione normativa contenuta nell'ultima Legge di Stabilità, che ha disposto una **riduzione dei premi e contributi** per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 1, comma 128, L. 147/2013, Stabilità 2014), limitatamente al 2014, **differisce al 16 maggio 2014** i termini per il pagamento e per l'invio telematico delle denunce retributive, relative ai premi assicurativi.

La disposizione, in particolare, riguarda il differimento:

- del termine per la comunicazione, da parte del datore di lavoro all'Istituto assicuratore, dell'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante l'ultimo periodo assicurativo, che deve avvenire entro la data del 16 marzo prevista per il pagamento della rata premio anticipata e della regolazione premio relativa al periodo assicurativo precedente (art. 28, comma 4, D.P.R. 1124/1965);
- del termine per il pagamento, da parte del datore di lavoro, della rata di premio, che deve avere luogo entro il 16 febbraio dell'anno cui la rata si riferisce (art. 44, comma 2, D.P.R. 1124/1965);
- dei termini di pagamento previsti per i premi speciali diversi da quelli speciali unitari artigiani⁷ che scadano in data antecedente al 16 maggio 2014 (art. 42 D.P.R. 1124/1965).

Come segnalato nella **relazione illustrativa**, poiché le vigenti modalità del pagamento del premio assicurativo ordinario prevedono una rata anticipata al 16 febbraio di ciascun anno e la regolazione al 16 febbraio dell'esercizio successivo, la riduzione dei premi e contributi prevista dal citato articolo 1, comma 128, della L. 147/2013 potrà operare solo in sede di regolazione del premio assicurativo. Tuttavia, con il differimento del termine al 16 maggio 2014 previsto dal comma in

⁷ I termini richiamati sono espressamente previsti da specifici decreti ministeriali e diversi per ciascuna tipologia di polizza.

esame, i soggetti interessati potranno usufruire della suddetta agevolazione senza dover attendere il 16 febbraio 2015 (data prevista per la regolazione del premio 2014).

Il richiamato **articolo 1, comma 128, della L. 147/2013** (legge di stabilità 2014) ha previsto la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo modalità da definire, con effetto dal 1° gennaio 2014, con specifico decreto interministeriale, adottato su proposta dell'I.N.A.I.L., tenendo conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Con lo stesso decreto dovranno altresì essere definite le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato la propria attività da non oltre un biennio.

La riduzione opera nel limite complessivo di 1.000 milioni di euro per il 2014, 1.100 milioni per il 2015 e 1.200 milioni annui a decorrere dal 2016.

Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti da specifiche norme⁸.

A fronte della riduzione di premi e contributi, si dispone un trasferimento in favore dell'INAIL, a carico del bilancio dello Stato, pari a 500 milioni di euro per il 2014, 600 milioni per il 2015 e 700 milioni annui a decorrere dal 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti (di cui all'articolo 39 del D.P.R. 1124/1965).

L'aggiornamento dei premi e contributi viene operato distintamente per le singole gestioni assicurative tenendo conto dell'andamento economico, finanziario ed attuariale registrato da ognuna di esse, garantendo altresì il relativo equilibrio economico, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 38/2000⁹.

⁸ Si tratta, più specificamente:

- dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni domestici (di cui all'articolo 8 della L. n. 493/1999);
- dei contributi per l'assicurazione sugli infortuni dovuta per il lavoro accessorio e pari al 7% del valore del voucher (ai sensi dell'articolo 72 del D.Lgs. n. 276/2003);
- del contributo dovuto dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani (rideterminato al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dall'articolo 1, comma 773, della L. 296/2006, e ripartito tra le diverse gestioni previdenziali dal D.M. 104168 del 28 marzo 2007, attuativo del medesimo comma 773);
- dei contributi dovuti ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché a quelli addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali (di cui all'articolo 5 del D.P.R. 1403/1971).

⁹ Con il D.M. 12 dicembre 2000, emanato in attuazione dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 38/2000, sono state determinate le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle quattro gestioni separate, nonché le relative modalità di applicazione. Su ciascuna lavorazione è applicato il tasso medio previsto nella corrispondente voce della tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro. Il tasso corrispondente ad ogni lavorazione è quello nazionale, risultante dal rapporto tra oneri diretti ed indiretti sostenuti dall'INAIL per le prestazioni e il monte retributivo imponibile di tutti i lavoratori alla lavorazione stessa. In ogni caso, il tasso non può eccedere il limite massimo del 130 per mille. Su tale quadro normativo, con particolare riferimento alla misura dei premi INAIL, sono successivamente intervenuti i commi 364 e 365 dell'articolo unico della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006). Tali disposizioni in primo luogo stabiliscono che la rideterminazione delle tariffe dei premi assicurativi deve tener conto dell'andamento del rischio medio nazionale e dell'attuazione della normativa di prevenzione, nonché degli oneri concorrenti alla determinazione dei tassi di premio. In ogni caso, la rideterminazione deve essere tale da garantire l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica. Inoltre si dispone che la richiamata rideterminazione è attuata in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ogni anno. Pertanto si introduce un obbligo di procedere alla rideterminazione annuale delle tariffe in presenza di variazioni dei parametri di riferimento.

Articolo 2, comma 4
(Norma interpretativa concessioni telefonini (contenzioso))

4. Per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,	richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.
---	---

Il **comma 4**, con una norma interpretativa, prevede espressamente **l'applicabilità della tassa di concessione governativa** (articolo 21 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972) **ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare**.

La norma è volta a dirimere un contrasto giurisprudenziale e ad orientarlo nel senso dell'applicabilità ai contratti di abbonamento per i telefoni cellulari della tassa sulle concessioni governative.

L'articolo 21 della Tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) assoggetta il pagamento della tassa al rilascio della licenza o di documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione.

La norma fa riferimento all'articolo 318 del D.P.R. n. 156 del 1973 il quale richiede una licenza per l'esercizio di ogni singola stazione radioelettrica; per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza. L'articolo 318 è stato abrogato dall'art. 218, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche, con il quale è venuto meno il regime di esclusiva a favore dello Stato dei servizi di telecomunicazione), a decorrere dal 16 settembre 2003. Tuttavia lo stesso Codice contiene una norma identica all'articolo 160.

Sulla questione dell'applicabilità della tassa di concessione governativa ai telefoni cellulari si registra un forte dibattito in dottrina e, soprattutto, una giurisprudenza oscillante. Da ultimo la Sezione tributaria della **Cassazione** (Sezione V) con l'**ordinanza 17 maggio 2013, n. 12052**, discostandosi da precedenti sentenze di segno contrario e orientandosi per l'inapplicabilità della tassa, **ha rimesso alle Sezioni Unite la questione** che si riferisce alla legittimità o meno dell'applicazione della tassa sulle concessioni governative sugli abbonamenti di telefoni cellulari.

Chiamata a dirimere la controversia insorta tra l'Agenzia delle entrate ed un Comune in ordine al rimborso della predetta tassa, i giudici di legittimità, in contrasto con quanto deciso con la precedente sentenza della Cassazione n. 23052, depositata il 14 dicembre 2012, hanno rilevato come la normativa nazionale dettata in materia non risulta in linea

con la Direttiva n. 1999/5/CE, che non assoggetta ad alcun provvedimento amministrativo di tipo autorizzatorio l'immissione sul mercato e messa in servizio degli apparecchi terminali di comunicazione.

L'ordinanza ritiene che il presupposto impositivo della tassa non sia venuto meno. Infatti il venir meno del regime di privativa a favore dello Stato degli impianti e dei servizi di telecomunicazione non ha per ciò stesso privato la norma fiscale del suo oggetto. La privatizzazione del settore delle telecomunicazioni non osta invero al mantenimento di un regime autorizzatorio.

Tuttavia, secondo i giudici, la ipotizzata definitiva sostituzione del contratto di utenza del servizio al provvedimento amministrativo (licenza di esercizio), eliminando il necessario collegamento richiesto dall'articolo 1 del D.P.R. n. 641 del 1972, tra l'insorgenza del tributo e l'adozione dell'atto amministrativo (in quanto essenziale elemento giustificativo del tributo, secondo il sistema generale delle tasse di concessione governativa) determinerebbe una sostanziale modifica del presupposto impositivo della norma tributaria alla quale non sarebbe consentito innovare per via di interpretazione evolutiva, stante il limite della riserva di legge in materia tributaria prevista dall'articolo 23 Cost..

La relazione illustrativa afferma che l'udienza davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per la trattazione della questione in esame è fissata per il 25 febbraio 2014. Il Governo stima che qualora le Sezioni Unite si orientassero nel senso proposto dall'ordinanza di remissione si potrebbero determinare obblighi restitutori particolarmente rilevanti sia per quanto riguarda il gettito dell'imposta (800 milioni di euro l'anno), sia per quanto riguarda il termine di prescrizione dell'istanza di restituzione (dieci anni).

Si osserva, da ultimo, che l'articolo 21 della Tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 richiama l'abrogato articolo 318 del D.P.R. n. 156 del 1973 in luogo del citato l'articolo 160 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di identico contenuto. Occorrerebbe pertanto aggiornare il predetto riferimento normativo.

Articolo 3, commi 1-5
(Alluvione del 17 gennaio 2014 nella provincia di Modena)

1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione del fatto che i territori dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014, nonché del fatto che i medesimi territori sono stati colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Nei confronti delle persone fisiche, nonché per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014 avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori indicati al comma 1, per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Non si applicano sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine di pagamento è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, se versati entro il 31 luglio 2014. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al presente comma, sono altresì sospesi fino al 31 luglio 2014:

a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

c) i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, non si applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi del comma 2.

4. Per le frazioni della città di Modena: San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'autorità comunale. L'autorità comunale trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

5. I rifiuti prodotti dall'evento alluvionale sono classificati rifiuti urbani e ad essi è assegnato il codice CER 20.03.99. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna o un suo delegato definisce le modalità di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione finale indicando espressamente le norme oggetto di deroga e, fermo restando la tracciabilità di detti rifiuti, si avvale dell'Agenzia Regionale di Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e dei gestori del Servizio Pubblico Locale dei rifiuti urbani. Per i rifiuti urbani che abbiano

il carattere della pericolosità il Presidente della Regione Emilia Romagna o un suo delegato dispone le misure più idonee ad	assicurare la tutela della salute e dell'ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati.
--	--

L'**articolo 3** dispone la **sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi**, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014, a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei **comuni della provincia di Modena colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014** e individuati dai commi 1 e 4. Il comma 5 detta disposizioni finalizzate alla gestione dei rifiuti prodotti dalla medesima alluvione.

Campo di applicazione (commi 1 e 4)

Il **comma 1**, **nelle more della** attivazione della procedura volta alla **dichiarazione dello stato di emergenza**, **individua i comuni colpiti** dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014, nonché dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, cui si applicano le disposizioni dettate dal presente articolo. Tali comuni, sono, in ordine alfabetico:

- Bastiglia;
- Bomporto;
- Camposanto;
- Finale Emilia;
- Medolla;
- San Felice sul Panaro;
- San Prospero.

Si fa notare che i citati comuni sono inclusi nell'allegato al D.M. 1 giugno 2012 che ha disposto la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. L'elenco citato, come successivamente integrato, viene considerato quale campo di applicazione da tutte le disposizioni legislative emanate in seguito al sisma, in particolare dall'art. 1, comma 1, del D.L. 74/2012 (recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012).

Si ricorda che ai sensi dell'**art. 5 della legge n. 225/1992**, la **delibera dello stato di emergenza** deve essere emanata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa.

La stessa delibera deve fissare la durata (che non può superare i 180 giorni, prorogabili per non più di ulteriori 180 giorni) e l'estensione territoriale dello stato di emergenza, disporre in ordine all'esercizio del potere di ordinanza, nonché individuare le

risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza e autorizzare la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali.

Il comma 4 estende il campo di applicazione dell'articolo in commento **alle frazioni San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello della città di Modena.**

Tale estensione è però subordinata al verificarsi delle seguenti **condizioni**:

- **richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità** della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda;
- **verifica da parte dell'autorità comunale.**

Copia dell'atto di verifica deve essere **trasmessa all'Agenzia delle entrate** territorialmente competente **nei successivi 20 giorni.**

Come anzidetto, i commi 1 e 4 individuano i territori a cui si applicano le norme contemplate dal "presente articolo" come peraltro prevede testualmente il citato comma 1. Si osserva però che i commi 6 e 7 dell'articolo in esame non riguardano l'alluvione nei territori di alcuni comuni della provincia di Modena e che, pertanto, sembrerebbe opportuno riformulare i commi 1 e 4 al fine di chiarire che ai territori individuati si applicano le disposizioni dettate dai commi 2, 3 e 5.

Sospensione adempimenti tributari e previdenziali (commi 2 e 3)

Il **comma 2** dispone la **sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi** i cui termini scadono nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 (giorno dell'alluvione) ed il **31 luglio 2014**, a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei **comuni colpiti dall'alluvione** (Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla; San Felice sul Panaro: comuni, come detto, già coinvolti dal sisma del maggio 2012). È precisato che non può essere rimborsato quanto già versato.

Il **comma 3 esclude** dalla sospensione dei termini l'effettuazione e il versamento delle **ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente** da parte dei sostituti d'imposta.

In dettaglio, il **comma 2** dispone, a favore delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti di imposta, residenti o con sede operativa nei comuni colpiti dall'alluvione, la **sospensione di una serie di adempimenti e di versamenti tributari e contributivi** i cui termini scadono nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014.

Nel predetto periodo sono quindi sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (Equitalia) e quelli derivanti da atti di accertamento esecutivo (articolo 29 del D.L. 78 del 2010). I versamenti già effettuati non possono essere rimborsati.

I tributi il cui termine di pagamento è scaduto alla data del 29 gennaio 2014 (giorno di entrata in vigore del decreto-legge in esame) possono essere versati entro il 31 luglio 2014 senza applicazione di sanzioni e di interessi.

Nei confronti degli stessi soggetti fino al 31 luglio 2014 sono altresì **sospesi i termini** relativi a:

- adempimenti e versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria**;
- **notifiche per la riscossione** attraverso cartelle di pagamento o atti di accertamento esecutivo;
- prescrizione e decadenza degli **atti degli uffici finanziari**, compresi quelli degli enti locali e della regione;
- **adempimenti verso le amministrazioni pubbliche da parte di professionisti, consulenti e CAF** operanti nei territori coinvolti dall'alluvione (anche se a favore di soggetti non operanti nel territorio) e da parte di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori coinvolti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale.

Il **comma 3** precisa che **la sospensione dei termini** prevista dal comma 2 non si applica alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Pertanto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari **non include l'effettuazione e il versamento delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta**.

Le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi dovranno essere stabilite con un **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La sospensione dei termini conseguente al sisma

A seguito del sisma del 20 e il 29 maggio 2012 sono state adottate una serie di disposizioni volte principalmente:

- a **sospendere** il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- a concedere a privati cittadini ed a imprese dei **finanziamenti agevolati** per la **ricostruzione** degli immobili danneggiati dal sisma;
- a concedere a privati cittadini ed a imprese dei **finanziamenti agevolati** per il **pagamento dei tributi** al termine del periodo di sospensione;
- a concedere dei finanziamenti agevolati a imprese e lavoratori autonomi danneggiati economicamente.

In particolare, la **sospensione** del pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria è stata disposta in un primo momento fino al 30 settembre (D.M. 1° giugno 2012). Successivamente la sospensione è stata prorogata fino al 30 novembre (articolo 8, comma 1, del D.L. n. 74 del 2012 e D.M., 24 agosto 2012). Il D.L. n. 174 del 2012, infine, ha previsto che i **pagamenti** suddetti

dovessero essere effettuati entro il **20 dicembre 2012**, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Con **D.M. 21 dicembre 2012** sono state definite le modalità di effettuazione degli **adempimenti** tributari, diversi dai versamenti, sospesi dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012, da assolvere entro il **30 aprile 2013**.

Gestione dei rifiuti prodotti dall'evento alluvionale (comma 5)

Il comma 5 classifica con il codice CER 20.03.99, cioè come “rifiuti urbani non specificati altrimenti”, i rifiuti prodotti dall'evento alluvionale.

Si ricorda che l'allegato D alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 (che costituisce la normativa di riferimento in materia di gestione di rifiuti ed imballaggi) contiene uno specifico elenco (c.d. Catalogo Europeo Rifiuti, CER), ai sensi della decisione 2000/532/CE e successive modificazioni, all'interno del quale, in base alla tipologia d'attività, ogni rifiuto trova una sua precisa collocazione¹⁰.

Si fa notare che l'attribuzione della classe 20 (*Rifiuti urbani - rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni - inclusi i rifiuti della raccolta differenziata*) operata dal comma in esame, che deroga alla normale classificazione CER, viene giustificata dalla relazione illustrativa alla luce del fatto che, in seguito all'alluvione, non risulta “possibile distinguere i rifiuti di provenienza urbana (domestici e assimilati agli urbani) dai rifiuti speciali”. In proposito, si fa presente che la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE fa riferimento a rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Si ricorda altresì che una disposizione analoga è stata prevista dall'art. 17, comma 1, del D.L. 74/2012, per la classificazione con codice CER 20.03.99 dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni successive agli eventi sismici del maggio 2012.

Ai sensi del comma in esame, il **Presidente della Regione Emilia-Romagna** (o un suo delegato):

- **definisce le modalità di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione finale dei rifiuti** in questione, indicando espressamente le norme oggetto di deroga;
- **si avvale dell'ARPA** (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente) **e dei gestori del servizio pubblico locale dei rifiuti urbani**.
- **disporre, per i rifiuti urbani pericolosi (da smaltire presso impianti autorizzati), le misure più idonee a tutelare la salute e l'ambiente.**

¹⁰ L'elenco di tali codici identificativi è articolato in 20 classi ognuna delle quali raggruppa rifiuti che derivano da uno stesso ciclo produttivo. A ciascun rifiuto viene assegnato un codice numerico composto da 3 coppie di numeri. Mentre le prime due coppie identificano la classe e la sottoclasse (cioè il settore di attività da cui deriva il rifiuto ed il processo produttivo di provenienza), la terza coppia indica il nome del rifiuto. Per i rifiuti “non specificati altrimenti” quest'ultima coppia assume il valore 99.

Si osserva che la norma fa riferimento ai rifiuti urbani e che, pertanto, andrebbe valutata l'opportunità di sostituire tale riferimento con un rinvio ai "rifiuti di cui al presente comma", onde esplicitare l'applicazione della disposizione ai rifiuti prodotti dall'alluvione.

La norma in esame dispone altresì che **resta ferma la tracciabilità dei rifiuti prodotti dall'evento alluvionale.**

Articolo 3, comma 6
(Alluvione del novembre 2013 in Sardegna)

6. All'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Commissario delegato di cui al presente comma opera con i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni."

Il **comma 6** dell'articolo 3 stabilisce che il **Commissario delegato** nominato per il ripristino della **viabilità** nelle **strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per l'alluvione del novembre 2013 in Sardegna** operi con **poteri**, anche derogatori, da definirsi con **ordinanza** del capo del Dipartimento della **Protezione civile**.

La presente disposizione modifica l'**articolo 1, comma 123**, della **legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)**, in cui è previsto che il **Presidente della società ANAS Spa**, in qualità di **Commissario delegato** per il ripristino della **viabilità** nelle **strade statali e provinciali interrotte o danneggiate**, a causa degli eventi alluvionali, provvede, in via di anticipazione, sulle risorse autorizzate del Programma ponti e gallerie stradali di cui all'articolo 18, comma 10, del D.L.69/2013, e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

Il **comma 6**, al fine di accelerare l'avvio dei lavori necessari per il ripristino della viabilità, consente al **Commissario delegato** di operare con i **poteri**, anche **derogatori**, rispetto alla normativa ordinaria, definiti da un'**ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile** ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

L'articolo 5, comma 2, della legge 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) stabilisce che, per l'**attuazione degli interventi** da effettuare durante lo stato di emergenza, dichiarato con delibera del Presidente del consiglio dei ministri di cui al comma 1, si provvede anche a mezzo di **ordinanze in deroga** ad ogni **disposizione vigente**, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. **Le ordinanze** sono **emanate**, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal **Capo del Dipartimento della protezione civile**, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

- a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
- b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;
- c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;
- d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
- e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.

L'articolo 5, comma 4, prevede che il **Capo del Dipartimento della Protezione civile** possa avvalersi di **commissari delegati** e che, in tal caso, il relativo provvedimento di delega debba specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del relativo esercizio.

L'articolo 5, comma 5 prevede che le **ordinanze** emanate **in deroga** alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

Per quanto riguarda il “**Programma ponti e gallerie stradali**”, previsto dall'**art. 18, comma 10, del decreto-legge 69/2013** la legge di stabilità 2014 ha previsto un rifinanziamento pari a 350 milioni di euro; conseguentemente, lo stanziamento è attualmente pari a 306 milioni per il 2014, 231 milioni per il 2015 e 100 milioni per il 2016 (cap. 7538 del MIT).

Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Sardegna

Nella **legge di stabilità 2014**, ai **commi 118**, nonché da **122 a 124**, dell'**articolo 1**, sono previsti interventi diretti a fronteggiare **lo stato di emergenza dichiarato nella regione Sardegna** in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013. Sono previsti, in particolare, interventi per la messa in sicurezza del territorio, nonché l'esclusione dal patto di stabilità interno di talune spese e specifiche disposizioni per il ripristino della viabilità interrotta o danneggiata.

Con la **deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013** è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013, nel territorio della regione autonoma della Sardegna.

Con la successiva **ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 novembre 2013, n. 122**, è stato nominato Commissario delegato, il Direttore generale della protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna. Agli oneri connessi alla realizzazione delle attività di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza, si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013, nel limite massimo di euro 20 milioni di euro.

Articolo 3, comma 7
(Personale impiegato nelle attività di protezione civile)

7. Per garantire le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonché al fine di assicurare l'adempimento degli impegni di cui al presente articolo è consentito, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015, al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito dei Presidi operativi del Dipartimento della protezione civile nonché presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e

monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo, delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2003, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Il **comma 7** riconosce, per il **triennio 2013-2015, integrazioni** (di seguito specificate) **al trattamento economico accessorio al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nelle strutture del Dipartimento della protezione civile** di seguito indicate, **nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro** (3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015):

- Presidi operativi;
- Centro Funzionale Centrale;

La rete dei centri funzionali di supporto alle decisioni delle autorità competenti per le allerte e per la gestione dell'emergenza è costituita dai Centri Funzionali Regionali, o Decentrati, e da un Centro Funzionale Statale o Centrale, presso il Dipartimento della protezione civile. La rete dei Centri Funzionali opera secondo criteri, metodi, standard e procedure comuni ed è componente del Servizio nazionale della protezione civile. Il servizio svolto dalla rete, nell'ambito della gestione del sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico ed idraulico, si articola in due fasi: la fase di previsione circa la natura e l'intensità degli eventi meteorologici attesi, degli effetti che il manifestarsi di tali eventi potrebbe determinare sul territorio, nella valutazione del livello di criticità atteso nelle zone d'allerta e la fase di monitoraggio e sorveglianza del territorio.

- Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.);
- SISTEMA è un centro di coordinamento nazionale nella Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile, che ha il compito di monitorare e sorvegliare il territorio nazionale per individuare le emergenze previste o in atto e seguirne l'evoluzione, nonché quello di allertare e attivare le diverse componenti e strutture

operative del Servizio nazionale della protezione civile che concorrono alla gestione delle emergenze.

SISTEMA è operativo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno e vi partecipano, con una propria postazione, il personale del Dipartimento della Protezione civile e un rappresentante per ognuna delle seguenti strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Forze Armate, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, Croce Rossa ed è in fase di attivazione una posizione per le Regioni.

- Centro Operativo per le Emergenze Marittime (COEMM);

Il Centro operativo assicura il concorso alla gestione operativa delle crisi conseguenti ad eventi di inquinamento in mare e il supporto tecnico alle attività di bonifica e recupero di relitti, in caso di dichiarazione di stato di emergenza.

- Coordinamento Aereo Unificato (COAU).

Il COAU è una struttura con cui il Dipartimento della Protezione Civile coordina l'attività di spegnimento degli incendi boschivi con la flotta aerea dello Stato sul territorio nazionale.

Tale riconoscimento opera **nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri** e comunque **non oltre il 2015**.

Le **finalità** perseguite dalla disposizione sono quelle di:

- garantire le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile;
- assicurare l'adempimento degli impegni previsti dall'articolo in esame.

Le **integrazioni al trattamento economico accessorio che vengono riconosciute** dal comma in esame al personale suindicato sono quelle contemplate dalle seguenti norme:

- articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008;

Tale norma ha introdotto una speciale indennità operativa (forfetariamente parametrata su base mensile a 100 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego), riconosciuta, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, al personale del medesimo Dipartimento che opera, in fase di vigilanza e di emergenza, presso il Centro Funzionale Centrale e la Sala Situazione Italia.

- articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011;

Tale disposizione ha raddoppiato, nei casi di impiego in giorni festivi ovvero in orario notturno, la misura dell'indennità contemplata dall'art. 17 citato.

- articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004;

Tale comma ha autorizzato l'estensione del fondo unico di Presidenza anche al personale militare di prestito in servizio presso il predetto Dipartimento, con oneri a carico del Fondo della protezione civile ed in deroga al Contratto collettivo nazionale

di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2002-2005 sottoscritto il 17 maggio 2004.

- articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2003;

Si fa notare che l'ordinanza citata è stata emanata nel 2006 e non nel 2003 ed è quindi necessaria una riformulazione volta alla correzione dell'annualità.

Il comma 1 dell'art. 17 di tale ordinanza ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile, per la durata degli stati emergenza considerati dalla medesima ordinanza, ad utilizzare personale appartenente alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza in deroga all'art. 70, comma 12 del decreto legislativo n. 165/2001.

Al citato personale, nei limiti temporali indicati, impiegato per assicurare la piena operatività della Sala situazione Italia è corrisposta, ai sensi del successivo comma 2, una speciale indennità mensile operativa onnicomprensiva commisurata a 30 ore di straordinario festivo e notturno da corrispondersi in relazione ai giorni di effettivo impiego.

- articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003.

Tale disposizione riconosce al personale del Centro situazioni unificate del Dipartimento della protezione civile, per l'attività prestata e da prestare nei turni notturni, festivi e festivi notturni svolti nell'anno 2003, e per la parte priva di copertura finanziaria del Fondo Unico di amministrazione, un compenso pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Viene infine stabilito che **resta fermo il disposto di cui all'art. 3, comma 63, della L. 537/1993**, il quale dispone la **non cumulabilità** – per i pubblici dipendenti in posizione di comando, fuori ruolo o analoghe posizioni¹¹ – di

¹¹ Nel pubblico impiego l'istituto del comando è disciplinato, in generale, dall'articolo 56 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("TU delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"), il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. Il successivo articolo 57 del Testo Unico precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale presta servizio.

Il collocamento fuori ruolo, a differenza del comando e del distacco, pone l'impiegato fuori dai quadri organici dell'amministrazione di appartenenza. Nel collocamento fuori ruolo si ha l'utilizzazione dell'impiegato presso altra amministrazione, con conseguente interruzione del preesistente rapporto d'impiego, così che il posto rimasto vacante può essere ricoperto da un altro titolare. La retribuzione è a carico dell'amministrazione presso la quale si presta il servizio. Nel nostro ordinamento l'istituto è regolamentato dagli articoli 58 e 59 della richiamata L. 3/1957. Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa. In particolare, l'articolo 58 dispone che l'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo. Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei ministri competenti di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'impiegato. Il successivo articolo 59 stabilisce che all'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme

indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza, con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio.

dell'articolo 57, che precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale presta servizio. Inoltre, l'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.

Articolo 4 (Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dagli articoli 1, comma 3, lettera a), 2, comma 3, e 3, pari a 11,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 25,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017, di cui 4,3 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi da 1 a 4, si provvede:

a) quanto a 8,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di

politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

L'articolo quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria di alcune delle misure contenute nel decreto legge in esame.

Si tratta in particolare delle seguenti disposizioni:

- **articolo 1, comma 3, lett. a)** che **autorizza l'Agenzia delle entrate** a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, a **nuove assunzioni** di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa non superiore a **4,5 milioni** di euro per il **2014**, a **24 milioni** per il **2015**, a **41,5 milioni** per il **2016** e a **55 milioni** euro a decorrere **dal 2017**;
- **articolo 2, comma 3**, il quale – al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - **differisce al 16 maggio 2014 il pagamento dei premi assicurativi** ordinari e speciali unitari artigiani;
- **articolo 3**, che dispone la **sospensione** dei **termini** dei **versamenti** e degli adempimenti **tributari** e **contributivi**, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014, a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei comuni del Modenese colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 (commi 1-5); nonché riconosce integrazioni al trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e di Polizia, impiegato nelle strutture del Dipartimento della protezione civile, nel limite di spesa di **3 milioni** di euro per l'anno **2014** e di **1,5 milioni** di euro per l'anno **2015** (comma 7);

Gli oneri derivanti dalle predette misure sono complessivamente quantificati in **11,8 milioni** di euro per l'anno **2014** (dei quali, 4,3 milioni di euro in termini di maggiori interessi del debito pubblico recati dai sopra citati articoli 2, comma 3, e 3, commi da 1 a 4), in **25,5 milioni** di euro per l'anno **2015**, in **41,5 milioni** di euro per l'anno **2016** e a **55 milioni** di euro a decorrere **dall'anno 2017**.

A tali oneri si provvede:

- a) quanto a **8,8 milioni** di euro per l'anno **2014**, a **24 milioni** per l'anno **2015**, a **41,5 milioni** per l'anno **2016** e a **55 milioni** di euro a decorrere **dal 2017**, mediante corrispondente **riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica**;

Si ricorda che il **Fondo ISPE** è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (**cap. 3075**) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del **reperimento delle risorse occorrenti a copertura** di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Nel **bilancio 2014-2016** il Fondo presenta una dotazione pari a **44,3 milioni** per il **2014**, **360,5 milioni** nel **2015** e in **173,6 milioni** nel **2016**.

- b) quanto a **3 milioni** di euro per l'anno **2014** e **1,5 milioni** per l'anno **2015** mediante corrispondente **riduzione dell'autorizzazione di spesa** di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, relativo alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, come rideterminata dalla tabella C della legge di stabilità.

Si ricorda al riguardo che la **Tabella C** della legge n. 147/2013 (**legge di stabilità 2014**) alla voce D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303- Ordinamento della Presidenza del consiglio dei Ministri (Programma 21.3 – cap. 2115) reca uno stanziamento pari a **41,12 milioni** nel **2014**, a **38,96 milioni** nel **2015** e a **112,57 milioni** nel **2016**.

La Tabella che segue indica gli oneri complessivi e le risorse utilizzate a copertura ai sensi dell'articolo in esame:

		(milioni di euro)			
Art./comma		2014	2015	2016	2017 e ss.
	ONERI	11,8	25,5	41,5	55,0
Art. 1, co. 3, lett.a)	Assunzioni a tempo indeterminato Agenzia delle entrate	4,5	24,0	41,5	55,0
Art. 2, co. 3	Differimento pagamento premi assicurativi INAIL (Maggiori interessi del debito)	4,0	-	-	-
Art. 3, co. 1-4	Sospensione termini versamenti e adempimenti tributari e contributivi (Maggiori interessi del debito)	0,3	-	-	-
Art. 3, co. 7	Integrazione trattamento accessorio personale non dirigenziale delle Forze armate e di polizia	3,0	1,5	-	-
	COPERTURA	11,8	25,5	41,5	55,0
Art. 4, co. 1, lett. a)	Riduzione Fondo ISPE	8,8	24,0	41,5	55,0
Art. 4, co. 1, lett. a)	Riduzione stanziamento Presidenza del Consiglio dei Ministri	3,0	1,5	-	-